



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Ersu S.p.A.

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Versilia -
Dipartimento prevenzione

ATO Toscana costa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per modifica dei quantitativi dei flussi in ingresso nell'impianto di gestione rifiuti ubicato in località Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU). Proponente Ersu Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 21/11/2023 (prot. 0529334) e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla modifica dei quantitativi dei flussi in ingresso nell'impianto di gestione rifiuti ubicato in località Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU), Proponente, si comunica quanto segue.

L'impianto in questione:

- rientra al punto 7 lettera z.b) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili...”* dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

- è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità per un progetto di modifica riguardante la trasformazione dell'impianto di Pioppogatto da Trattamento Biologico Meccanico (TMB) a Valorizzazione Biostabilizzazione Compostaggio (VBC) concluso con decreto dirigenziale n. 20668 del 27/12/2018 della Regione Toscana, recante esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni;

- è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata e riesaminata, ai sensi dell'art. 29 octies, con decreto dirigenziale n. 15787 del 20.07.2023 per attività attività IPPC 5.3 b) *“il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE:*

1) *trattamento biologico;*

3) *pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;”*

- svolge la funzione di trattamento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni della Versilia e per i Comuni dell'ATO Toscana costa.

La modifica, posta all'esame del Settore scrivente, riguarda alcune modifiche delle quantità di flussi di rifiuti, con incrementi e decrementi senza alterare il totale dei quantitativi già autorizzati.



Il Proponente evidenzia che l'impianto di Pioppogatto, riveste un'importanza strategica, sia per le dimensioni del sito, sia per le diverse linee di valorizzazione, trattamento e stoccaggio presenti, in quanto è l'unico impianto pubblico presente nell'ATO Costa; soprattutto è l'unico impianto nella disponibilità del Gestore Unico Retiambiente e si è palesata la necessità di doverlo mettere a disposizione delle altre società del gruppo (SOL – Società Operative Locali), in particolare quelle più prossime e meno strutturate. L'impianto, data la propria capacità di trattamento è in grado di rispondere all'esigenza di trattamento di flussi di multimateriale provenienti da altre SOL del gruppo. Da questa riflessione nasce l'esigenza di mettere a fattore comune l'impianto di valorizzazione del flusso di multimateriale, in modo che sia una risorsa condivisa per l'intero gruppo Retiambiente.

Stato attuale

L'attuale stato autorizzato prevede la presenza di due linee impiantistiche distinte:

- a) Impianto TMB per il trattamento meccanico e biologico del rifiuto solido indifferenziato RSU e sottovaglio (flussi in ingresso denominati A, B e D);
- b) Impianto di valorizzazione rifiuti derivanti da raccolta differenziata RD (flussi in ingresso denominati H, L, G, M e N).

Il cosiddetto "impianto multi" è esercito su un unico turno di lavoro di 6 ore/die (6,5 a cui vanno sottratte le pause), con una capacità di trattamento di 6 ton/h per un flusso annuo autorizzato pari a 7.200 ton/anno di multimateriale (Flusso G), oltre ad ulteriori 300 ton/anno relative ai flussi N, M, O.: la capacità di trattamento per turno di lavoro risulta di 36 ton/turno.

Stato modificato

Impianto di valorizzazione rifiuti derivanti da raccolta differenziata RD

La modifica prevede per "impianto multi" l'introduzione di 2 turni/die per giorno lavorativo con capacità di trattamento giornaliera portata a 65 tonnellate; l'attività di trattamento si svilupperà su 6 giorni alla settimana per 312 gg/anno lavorativi con capacità di trattamento annuale di circa 22.200 tonnellate.

Per quanto attiene l'aumento dei flussi in uscita il Proponente evidenzia che l'allontanamento del materiale dal polo impiantistico è garantito prevalentemente dal consorzio di filiera COREPLA, che presenta una capacità di assorbimento adeguata. Per i flussi in ingresso conferma di mantenere l'attuale stato autorizzativo di una capacità di stoccaggio (istantanea) del rifiuto multimateriale di 65 tonnellate (Flusso G).

Per il flusso G (multimateriale) si prevede l'aumento del quantitativo trattato di 13.000 tonnellate/anno e l'assegnazione, oltre al codice EER 15.01.02, anche degli EER 15.01.06 e EER 20.01.39, in quanto a seconda delle diverse modalità di raccolta degli imballaggi in plastica (insieme o non con vetro, alluminio e ferro) il rifiuto è classificato con codici diversi.

Impianto TMB

Per la sezione TMB è previsto un decremento di circa 13.000 tonnellate annue così ripartite:

- decremento dei quantitativi in ingresso relativi al Lavarone (flusso A) in quanto l'impianto di trattamento dei rifiuti spiaggiati ubicato in via Pontenuovo a Pietrasanta è stato assunto ad impianto di Piano come impianto di trattamento (impianto TM) di rifiuto urbano spiaggiato (codice EER 20.03.01). Ne è prova la nuova programmazione dei flussi dei rifiuti che l'Autorità d'Ambito Toscana Costa ha redatto nell'anno 2023, che prevede il TM di Pietrasanta tra i flussi destinatari dei rifiuti urbani spiaggiati;
- decremento dei quantitativi in ingresso relativi ai residui della pulizia stradale EER 20.03.03 (servizio svolto da ERSU e SEA Ambiente nei propri Comuni di riferimento), in quanto questo flusso (D) risulta consolidato ormai



da diversi anni e non è ipotizzabile un suo incremento, in quanto il servizio è completo ed esteso a tutto il territorio servito;

- decremento dei quantitativi in ingresso relativi al sottovaglio da stabilizzare in quanto nell'attuale configurazione è previsto un quantitativo sino a 30.000 tonnellate annue mentre, essendo sempre più difficile trovare tale rifiuto da stabilizzare sul mercato, non sono mai stati raggiunti i quantitativi previsti. Pertanto è previsto di ridurre le 30.000 tonnellate/anno attualmente autorizzate, in 24.000 ton/anno fermo restando la modulazione con i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato come da autorizzazione vigente.

Di seguito la tabella di confronto tra gli attuali flussi di rifiuti e quelli proposti con la modifica

STATO ATTUALE				STATO MODIFICATO				DIFFERENZE
Flusso	EER	Descrizione	Q.tà (ton/anno)	Flusso	EER	Descrizione	Q.tà (ton/anno)	Q.tà (ton/anno)
A	20.03.01	RUI e Lavarone	105.000	A	20.03.01	Rifiuto Urbano Indifferenziato	100.000	-5.000
B	19.12.12	sottovaglio da stabilizzare	30.000	B	19.12.12	sottovaglio da stabilizzare	24.000	-6.000
D	20.03.03	Residui della pulizia stradale	5.000	D	20.03.03	Residui della pulizia stradale	3.000	-2.000
H	15.01.01 15.01.05 20.01.01	Carta, imballaggi composti, tetrapack, imballaggi carta	5.400	H	15.01.01 15.01.05 20.01.01	Carta, imballaggi composti, tetrapack, imballaggi carta	5.400	0
L	20.01.01 15.01.01	Imballaggi in Cartone	10.000	L	20.01.01 15.01.01	Imballaggi in Cartone	10.000	0
G	15.01.06	Multimateriale, plastiche da raccolta cittadina, su piazzola, imballaggi in plastica	7.200	G	15.01.06 15.01.02 20.01.39	Multimateriale, plastiche da raccolta cittadina, su piazzola, imballaggi in plastica	20.200	13.000
N	15.01.02 20.01.39	Plastiche da raccolta cittadina, su piazzola, imballaggi in plastica	100	N	15.01.02 20.01.39	Plastiche da raccolta cittadina, su piazzola, imballaggi in plastica	100	0
M	02.01.04	Rifiuti plastici - teli	100	M	02.01.04	Rifiuti plastici - teli	100	0
O	19.12.04	Plastiche e gomma da conferitori esterni	100	O	19.12.04	Plastiche e gomma da conferitori esterni	100	0
SOMMA								0

A seguito della suddetta modifica dei flussi, sono state individuate alcune modifiche gestionali, come le aree di stoccaggio dei rifiuti in entrata e in uscita; per l'ottimizzazione dei carichi, il flusso residuale EER 19.12.12 potrà prevedere la fase di pressatura.

Il Proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia che il progetto:

- non determina variazioni nei comparti consumi e scarichi idrici ed emissioni convogliate in atmosfera;
- con la riduzione dei EER 20.03.01, EER 19.12.12 e EER 20.03.03 (rifiuti a matrice organica) in ingresso al TMB per un quantitativo complessivo di 13.000 ton/annue, in favore dell'incremento del flusso di multimateriale EER 15.01.06, EER 15.01.02, EER 20.01.39 (rifiuti a matrice inorganica) sull'impianto di valorizzazione RD, si avrà una riduzione dell'impatto odorigeno rispetto all'attuale stato autorizzato; è prevedibile una riduzione generale dell'impatto odorigeno pari al 9,28%;
- per quanto attiene il traffico indotto dalla modifica, i flussi dei rifiuti in ingresso al TMB che si intende ridurre sono riconducibili a conferenti esterni che utilizzano bilici e/o autotreni per il trasporto. Similmente, il flusso dei rifiuti multimateriale che si prevede di integrare sull'impianto di valorizzazione proviene da conferenti che operano in territori distanti dall'impianto, che per ottimizzare i trasporti impiegheranno bilici e/o autotreni. Basandosi sui riscontri dei pesi e del numero di movimenti sull'impianto di Pioppogatto e considerando le



tipologie di automezzi utilizzati dai conferenti e le tonnellate medie trasportabili per ogni viaggio il proponente stima che la variazione dei quantitativi richiesti comporterà un aumento di circa 1.012 trasporti all'anno con bilici o autotreni verso l'impianto di Pioppogatto. Considerando una stima di circa 39.088 viaggi per l'anno 2023 si avrà pertanto un aumento del traffico veicolare sul sito pari al 2,5% dell'attuale configurazione. E' previsto un beneficio complessivo nel rendere disponibili maggiori spazi a conferenti dal territorio toscano, che diversamente dovrebbero utilizzare impianti più distanti rispetto al sito di Pioppogatto.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato, il progetto di modifica della esistente installazione di gestione di rifiuti non pericolosi:

- non determina variazioni nelle emissioni convogliate in atmosfera determinando invece una riduzione generale dell'impatto odorigeno stimata in circa il 9%;
 - non determina variazioni nei comparti consumi e scarichi idrici;
 - non incide sulla capacità complessiva di trattamento e gestione di rifiuti;
 - non determina modifiche tecnologiche;
 - determina un aumento non significativo del traffico veicolare afferente al sito in esame, pari al 2,5% dell'attuale configurazione;
 - non determina variazioni significative per quanto attiene il clima acustico;
- si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
 - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
 - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
 - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
 - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
 - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

" [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;



l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]"

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7.zb) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, né un suo potenziamento o una variazione tecnica, ma che tuttavia ne costituisca una variazione gestionale (aumento e diminuzione) dei quantitativi per alcune tipologie di rifiuti comunque già trattati nella configurazione attuale, con saldo finale invariato. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Infatti la modifica a fronte a un modesto aumento del traffico veicolare sul sito pari al 2,5% dell'attuale configurazione, comporterà una riduzione generale dell'impatto odorigeno stimata in circa il 9%.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda al proponente di controllare tramite monitoraggio le stime effettuate in merito alle emissioni odorigene ed al traffico indotto.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018. Si ricorda inoltre di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 in relazione alla prevista modifica.

Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sauro Mannucci)

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.